



**SCHEMA DI
PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ACCESSO INFORMATICO AI SISTEMI DI CONTABILITÀ ED INFORMATIVI DELLA
REGIONE DEL VENETO, AI FINI DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE PREVISTO DAL D.L. 10
OTTOBRE 2012, N.174**

**TRA
REGIONE DEL VENETO
E
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, nella persona del

e

Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, con sede in Venezia, Campo S. Angelo – San Marco 3538, nella persona del

Premesso che

- l'articolo 1, comma 5 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 prevede che il Rendiconto Generale della Regione sia parificato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e che alla decisione di parifica sia allegata una relazione con la quale la Corte dei Conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;
- l'articolo 1, comma 8 del medesimo Decreto Legge prevede che le relazioni redatte dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo, tra le quali quella conseguente alla parifica del Rendiconto Generale della Regione, vengano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.
- l'art. 39 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 sopra richiamato, prevede che la Corte dei Conti verifichi il Rendiconto Generale dello Stato e ne confronti i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi di bilancio, nonché i Rendiconti delle aziende, gestioni e amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro e che a tale effetto verifichi che le entrate riscosse e versate e i resti da riscuotere e da versare risultanti dal Rendiconto siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei Conti, nonché che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte medesima;
- nella deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno, tra l'altro, previsto che *“Accanto alle attività istruttorie finalizzate al giudizio di parificazione, può essere esplorata la possibilità di procedere a stime dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati in ambito europeo”*;

- l'art. 3 comma 8 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, prevede che nell'esercizio delle attribuzioni di controllo, la Corte dei Conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti;
- l'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nel prevedere che le operazioni di indebitamento delle autonomie territoriali vadano effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (nei quali vengano evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti), impone che dette operazioni siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Considerato che

ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, le parti regolano l'accesso informatico da parte dei magistrati istruttori e del personale dipendente individuato della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, al sistema di contabilità regionale ed ai sistemi informativi della Regione del Veneto, individuati dal Protocollo d'intesa stesso.

Ritenuto opportuno

predisporre e regolamentare a tali fini, in via principale, l'accesso da remoto a detti sistemi informativi regionali, garantendo nel contempo il rispetto della riservatezza dei dati e la sicurezza nel loro utilizzo.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità

Il presente Protocollo d'intesa, stipulato tra i seguenti Enti:

- Regione del Veneto, in qualità di soggetto titolare dei dati informativi
- Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, in qualità di fruitore dei dati informativi;

finalizzato ad ottemperare alle disposizioni contenute nel D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 12 dicembre 2012, n. 213, art.1 e seguenti, ha come oggetto l'individuazione dell'ambito e la definizione delle regole per l'accesso dei magistrati istruttori e del personale dipendente individuato, in servizio presso la predetta Sezione regionale, ai sistemi informativi esistenti e utilizzati dalla Regione del Veneto relativi: alla tenuta della contabilità e della redazione del Bilancio della Regione, all'acquisizione dei dati relativi alle società partecipate regionali, alla tenuta della contabilità del sistema sanitario regionale.

L'elenco degli applicativi informatici, nell'ambito di quanto sopra previsto, che saranno utilizzati dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, è riportato nell'allegato tecnico A), che fa parte integrante, a tutti gli effetti, del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 – Oneri economici

Gli oneri economici derivanti annualmente dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa rimangono a carico della Regione del Veneto e trovano copertura nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Articolo 3 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha validità di anni uno dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato al permanere delle attuali disposizioni di legge in materia di giudizio di parificazione effettuato da parte delle Sezioni regionali di Controllo sui Rendiconti Generali delle Regioni a Statuto ordinario, salvo esplicita richiesta promossa da una delle parti.

Articolo 4 – Sistemi informativi disponibili

I sistemi informativi della Regione del Veneto messi a disposizione della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, per lo svolgimento delle funzioni previste per legge, saranno individuati nell'allegato tecnico A) al presente Protocollo d'Intesa, con la precisazione che le modifiche conseguenti ad eventuali sviluppi dei sistemi informativi individuati, non comportano revisione del presente Protocollo d'Intesa e saranno oggetto di approvazione di uno specifico atto integrativo dell'allegato tecnico A), mentre la successiva inclusione di ulteriori sistemi informativi che la Regione potrà in futuro sviluppare, in attuazione degli obblighi scaturenti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243 citata in premessa, comporterà l'approvazione di un Protocollo integrativo.

Articolo 5 – Regole di accesso e modalità di fruizione e trattamento dei dati

L'accesso dalle postazioni di lavoro della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto ai sistemi informativi indicati al precedente articolo, avverrà con le modalità previste nell'allegato tecnico A).

Articolo 6 – Livelli di servizio e servizio di assistenza

L'accesso ai sistemi informativi utilizzati dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto per le finalità proprie del presente Protocollo d'intesa sarà disponibile, salvo malfunzionamenti di natura tecnica non preventivabili, nelle medesime modalità garantite al personale dipendente della Regione del Veneto, ovvero nei giorni feriali dal lunedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

La Regione del Veneto si impegna a comunicare tempestivamente, tramite casella di posta elettronica (ordinaria o certificata), eventuali necessità di fermi programmati dei sistemi informativi o della indisponibilità delle modalità d'accesso ai medesimi.

Articolo 7 – Assistenza tecnica

Per segnalazioni di problematiche di natura tecnica la Regione del Veneto predisporrà una casella di posta elettronica dedicata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto; i giorni, gli orari e la disponibilità del supporto tecnico per la risoluzione di eventuali problematiche, sono definiti nell'allegato tecnico A) al presente Protocollo d'intesa.

Articolo 8 – Sicurezza sul trattamento dei dati

Con la stipula del presente Protocollo d'intesa la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto si impegna a:

- a. utilizzare le informazioni acquisite dalla Regione del Veneto per le finalità individuate dal D.L. 10 ottobre 2012 n.174 e dalla normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);
- b. accedere alle banche dati della Regione del Veneto previsti dal presente Protocollo d'intesa, secondo i principi di necessità, pertinenza, proporzionalità e non eccedenza, così come previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice in materia di Protezione dei dati personali;
- c. procedere al trattamento dei dati personali, osservando tutte le misure di sicurezza ed i parametri di riservatezza previsti dal Codice in tema di Protezione dei dati personali, secondo gli standard di sicurezza stabiliti dalla DGR n. 199 del 27 febbraio 2014;
- d. individuare gli incaricati del trattamento durante la fase istruttoria, che saranno appositamente responsabilizzati e adeguatamente istruiti al trattamento dei dati e delle informazioni acquisite, nel rispetto di quanto previsto dalla citata DGR n. 199/2014;
- e. comunicare alla Regione del Veneto i nominativi degli incaricati ed eventuali limitazioni di accesso, almeno 5 giorni prima;
- f. gestire le banche dati in modo lecito e conforme alle finalità di legge per le quali l'accesso è stato autorizzato;
- g. garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente ai magistrati istruttori ed a personale dipendente individuato, incaricati dell'istruttoria per il giudizio di parificazione del Rendiconto Generale;
- h. rispettare tutte le indicazioni e le regole di accesso e le abilitazioni dell'Amministratore di Sistema individuato presso la Regione del Veneto, che abiliterà gli accessi agli incaricati della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, secondo le regole, i principi e le misure di sicurezza declinate nell'allegato tecnico A);
- i. formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- l. garantire l'utilizzo al proprio interno delle regole di sicurezza idonee a:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
 - o identificazione univoca di una persona fisica;
 - o processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;

- utilizzo di dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisti di pin o una coppia username/password, o, infine, di credenziali che garantiscano analoghe condizioni di sicurezza;
- m. prevedere, nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice in tema di Protezione dei Dati Personali;
- n. comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto:
 - incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la gestione dei sistemi informativi della Regione del Veneto individuati dal presente Protocollo d'intesa;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
 - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, si riserva di prevedere ulteriori strumenti atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso. In tali ultime ipotesi le eventuali modifiche che comporteranno regole differenziate di accesso ai sistemi informativi saranno tempestivamente comunicate, insieme alle nuove modalità di entrata, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto.

REGIONE DEL VENETO
IL PRESIDENTE

CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER IL VENETO
IL PRESIDENTE

Venezia, li

Allegato tecnico**1. Sistemi informativi resi disponibili alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto**

I sistemi informativi della Regione del Veneto a cui la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto può accedere per ottemperare alle disposizioni contenute nel D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 12 dicembre 2012, n.213 sono:

- a) **“Sistema di contabilità regionale”**, di cui è responsabile l’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Sistema sviluppato con tecnologia “client/server” accessibile attraverso il servizio applicativo 502-Finanziario 2000.
 - La componente “client” è sviluppata con ambiente RAD SAP-Sybase PowerBuilder 12.5, la componente “server” di persistenza del dato è erogata attraverso il RDBMS Oracle 11g.

I requisiti tecnici il funzionamento della componente “client” sulla postazione di lavoro dell’utente sono i seguenti:

1. sistema operativo Microsoft Windows XP o successivo (versione a 32 o 64 bit);
2. installazione del software client Oracle 9i o superiore;
3. mappatura nel file “tnsnames.ora” (da fornire a cura delle strutture tecniche della Regione) della corretta entry per il collegamento con il database;
4. registrazione di una “libreria” (.dll) di proprietà della Regione Veneto attraverso la sua copia nella directory:C:\Windows\System32 e successiva esecuzione del comando regsvr32;
5. installazione dell’applicazione “502-Finanziario 2000” mediante la copia dei file di installazione su apposita directory (Si consiglia, per omogeneità con l’Ente Regionale, la creazione della directory C:\SIRV\500).

L’esecuzione dell’applicazione “502-Finanziario 2000” avviene mediante il file main.exe.

- b) Sistema informativo delle società partecipate di cui è responsabile la Segreteria Generale della Programmazione.
- c) Sistema informativo della sanità regionale di cui è responsabile l’Area Sanità e Sociale, con riferimento agli schemi contabili ministeriali di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario, Prospetti di Flussi di Cassa, Modelli CP e Modelli LA. Le dimensioni di analisi sono:
1. ogni singola Azienda Sanitaria, la Gestione Sanitaria Accentrata, il consolidato sanità (quando disponibile);
 2. gli esercizi contabili presenti e disponibili nel sistema informativo, secondo i piani dei conti ed il livello di dettaglio storicamente esistenti (non è disponibile la riconciliazione col piano dei conti vigente);

3. lo stato “definitivo” della documentazione contabile (ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale);

Le modifiche conseguenti all’eventuale sviluppo dei sistemi informativi di cui alle lettere a), b), e c) e di quelle delle relative specifiche tecniche, saranno oggetto di approvazione di uno specifico atto integrativo del presente allegato tecnico.

2. Modalità tecniche di accesso alle applicazioni

Il collegamento tra i client Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto e la rete della Regione Veneto, per l’accesso alle applicazioni di cui ai punti a), b) e c), avviene attraverso la realizzazione di un tunnel VPN IPsec in modalità “Client to Site” con preshared key su tecnologia Cisco. L’accesso alla VPN di cui sopra avverrà esclusivamente mediante l’uso di credenziali individuali (username e password) il cui ciclo di vita è definito nel seguito.

Le postazioni di lavoro di Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, che saranno connesse alla VPN saranno indifferentemente fisiche o virtuali.

Sulle postazioni di lavoro di Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto verrà installato il client VPN Cisco nella versione fornita dai tecnici della Regione Veneto.

La Regione del Veneto si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) della Corte dei Conti eventuali variazioni nelle modalità di accesso e/o nelle versioni del client VPN da utilizzare.

3. Politiche di accesso

Le politiche di accesso adottate dalla Regione Veneto, che trovano applicazione anche per la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, prevedono che:

- ogni utente sia identificato attraverso un codice alfanumerico personale ed univoco;
- il codice identificativo (account) non possa essere assegnato ad altri utenti neppure in tempi diversi;
- le credenziali di accesso (account e password) abbiano carattere di temporaneità e siano comunicate all’utente in forma strettamente confidenziale attraverso canali distinti;
- le credenziali di accesso siano disabilitate per le utenze non utilizzate da almeno sei mesi;
- le password di accesso debbano rispettare i seguenti vincoli:
 - lunghezza minima di otto caratteri alfanumerici e caratteri speciali;
 - modifica obbligatoria al primo accesso;
 - modifica periodica obbligatoria almeno ogni tre mesi;
 - differire dalle tre ultime password utilizzate.

Gli account individuali assegnati alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto saranno abilitati alla sola consultazione dei dati presenti nei sistemi informativi a cui potranno accedere.

Il ciclo di vita (creazione, abilitazione e disattivazione) delle credenziali di accesso è gestito con il seguente processo:

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, avvalendosi della struttura di segreteria, inoltra tramite la casella di posta elettronica (ordinaria o certificata) alla Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, la richiesta di creazione, modifica, sospensione e cancellazione dell'account individuale assegnato all'utente (identificato dal nome, cognome e Codice Fiscale) per l'accesso ai sistemi informativi necessari per le finalità oggetto del Protocollo d'intesa.
- In risposta alla richiesta di creazione di un account, la Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, invia tramite la casella di posta elettronica (ordinaria o certificata) alla struttura preposta della predetta Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto, le credenziali temporanee assegnate all'utente, unitamente all'avviso di cambiare la password al primo accesso. Con analoga modalità la Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, darà comunicazione dell'avvenuta evasione della richiesta di modifica, sospensione e cancellazione di un account.

4. Supporto tecnico e assistenza

Per segnalazioni di problematiche di natura tecnica la Regione del Veneto predisporrà una casella di posta elettronica (ordinaria/certificata) dedicata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Veneto.

Il supporto tecnico è fruibile nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Per tutte le questioni strettamente tecniche la Regione del Veneto, Sezione Sistemi Informativi, può contattare la DGSIA – Servizio per la gestione del Centro Unico Servizi ai seguenti riferimenti:

- telefono: 0638766500;
- email: lista.dgsia.centrounicoservizi@cor-teconti.it

REGIONE DEL VENETO
IL PRESIDENTE

CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO PER IL VENETO
IL PRESIDENTE

Venezia, li